

	COMUNE DI BARANZATE Città Metropolitana di Milano	C.C.	Numero	Data
	Cod. n. 250		14	28/04/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2016** il giorno **28** del mese di **aprile** alle **18:00** nella sala consiliare della scuola media del Comune di Baranzate in via Aquileia 1 - previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seduta di prima convocazione.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Signori:

		Presente	Assente
ELIA LUCA MARIO	Sindaco	SI	
ROSSINI RICCARDO	Vicesindaco	SI	
NATOLI MASSIMO	Consigliere	SI	
TOPPETA ALFREDO VINCENZO	Consigliere	SI	
CROCE MARIO ROMOLO	Consigliere	SI	
MALASPINA MATTEO	Consigliere	SI	
BEVILACQUA ZOE MARIA	Consigliere	SI	
CERVELLERA ROSANNA	Consigliere	SI	
PEPE ALESSANDRO	Consigliere	SI	
DI MAIO ILARIA	Consigliere	SI	
DONAGGIO UMBERTA	Consigliere	SI	
DE FILIPPIS IONELA	Consigliere	NO	SI
CESARATTO FRANCO STEFANO	Consigliere	SI	
PRISCIANDARO PIETRO	Consigliere	NO	SI
BANFI VERONICA	Consigliere	NO	SI
NICOLINI VANESSA	Consigliere	SI	
CARACAPPA LUCA	Consigliere	SI	
		14	3

Assiste il Segretario Comunale **Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Presidente**, Sig. **PEPE ALESSANDRO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta;

Dato atto della discussione che risulta nel verbale agli atti e che rispetto all'appello iniziale risulta presente il Consigliere De Filippis e rientra in aula il Consigliere Nicolini;

Visti gli artt 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'articolo 23 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, conosciuta anche come "*Imposta Municipale Unica*" o anche "*IMU*";

Visto che con D.M. 28 ottobre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali, è stato differito al 31 marzo 2016;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 che differisce ulteriormente al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali;

Dato atto che il Bilancio di previsione per il triennio 2016/18 è in corso di approvazione;

Visti:

- il disposto dell'articolo 14 comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con il quale è "*confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";
- i disposti dell'articolo 13 commi 6, 6-bis e 7 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214

Dato atto che:

- il comma 2 del medesimo dispositivo legislativo esenta dall'IMU le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle individuate alle categorie catastali A1 – A8 – A9;
- il comma 2 del medesimo dispositivo legislativo individua quale abitazione principale, l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- l'art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, c.d. Legge di stabilità 2013, ha abolito la quota statale del 50% del gettito IMU sugli immobili diversi dalla abitazione principale, riservando però allo Stato tutto il gettito (ad aliquota base del 7,6 per mille) relativo ai fabbricati di categoria D;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016

Visto che la legge 28 dicembre 2015 n. 208, c.d. Legge di Stabilità 2016, ha introdotto novità modificative del dispositivo normativo in materia di IMU come sotto specificato:

Art. 1 comma 10 lettera "a"	Viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori).
Art. 1 comma 10 lettera "b"	<p>Viene introdotta (lettera O) la riduzione del 50% sulla base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• il comodante deve risiedere nello stesso Comune• il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificate come A1, A8, A9• il comodato deve essere registrato <p>Il beneficio si applica anche nel caso il cui comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune, un altro immobile adibito a sua abitazione principale, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie A1, A8, A9;</p> <p>Nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alle pertinenze, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la casa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 1/BF del 17 febbraio 2016).</p> <p>Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2017.</p>
Art. 1 comma 10 lettera "c" e "d"	<p>Viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU.</p> <p>La lettera "c" interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del D.Lgs 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal comma 707 della Legge di Stabilità 2014. il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da Cd e IAP, completamente esentati dal 2016.</p> <p>La lettera "d" abroga l'art. 13 comma 8 bis del D.Lgs 201/2011, che prevedeva la cd "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.</p>
Art. 1 comma 15	Integra l'articolo 13 comma 2 del D.Lgs 201/2011 che prevede che

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016

	l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; In particolare tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.
Art. 1 comma 16	Sostituisce il comma 15 bis dell'art. 19 del D.Lgs 201/2011, prevedendo l'esclusione dell'imposta per gli immobili situati all'estero, non solo dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ma anche della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate "di lusso" (che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali a1, a8, a9), per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 Euro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, è confermata la spettanza della detrazione a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica, restando ininfluenza la quota di possesso. -
Art. 1 comma 53	Integra il contenuto dell'art. 13 del D.Lgs 214/2011 e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Considerato che dall'applicazione dei disposti di cui alla recente legge di stabilità 2016, risultano, per l'Imposta Municipale Propria (IMU) le aliquote di seguito rappresentate:

Gruppo o categoria catastale	Aliquota	Note
Abitazioni principali	Esclusione dalla tassa per le categorie A2 – A3 – A4 - A5 - A6 – A7 4 per mille per le categorie A1 – A8 - A9	Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente fin dalla data della domanda di variazione anagrafica della residenza. Sono considerate abitazioni principali anche: <ul style="list-style-type: none"> • l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di uso- frutto, da anziani o disabili aventi la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; • l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o uso-frutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'esclusione dell'imposta è estesa, oltre che alla abitazione principale e pertinenze, ma anche alla casa

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016

		<p>coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate di lusso (che in Italia risulterebbero classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9) per le quali si continua ad applicare la misura del 4 per mille e la detrazione di 200 Euro. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, restando ininfluenza la quota di possesso nel territorio</p> <ul style="list-style-type: none">• l'ex casa coniugale assegnata a titolo di diritto d'abitazione con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari• il fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008• l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze Armate ed alle Forze di Polizia, ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica• le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenti esclusivamente le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte, e simili), purchè non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categorie catastali
--	--	--

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016

Abitazioni in comodato a parenti	9,4 per mille	<p>Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore / figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodante deve risiedere nello stesso Comune • il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A1 – A8 – A9 • il comodato deve essere registrato <p>Il beneficio si applica anche nel caso il cui comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune, un altro immobile adibito a sua abitazione principale, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie A1, A8, A9;</p> <p>Nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alle pertinenze, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la casa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 1/BF del 17 febbraio 2016).</p> <p>Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2017.</p>
Tutti gli altri gruppi o categorie catastali	9,4 per mille	Gruppo A – B – C - D
Terreni agricoli	Esclusione	posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera “c” e “d” Legge 208/2015
	10,6 per mille	Il valore è costituito da quello ottenuto moltiplicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3 comma 51 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2 per mille	
Aree fabbricabili	9,4 per mille	
Fabbricati	Esclusione	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016

costruiti e destinati alla vendita		alla vendita , compresi i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede ad interventi di recupero, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere “c”, “d”, “f” del DPR 6 giugno 2001 n. 380, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Esclusione ai sensi del comma 2 art. 2 D:L. 102/2013.
Abitazioni locate a canone concordato	9,4 per mille con riduzione del 25 per cento	Riduzione del 25% della base imponibile IMU per le unità immobiliari residenziali locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998.

Visto che l' art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 19 aprile 2016 con la quale venivano confermate, per l'anno 2016, le tariffe relative all'Imposta Municipale Unica nell'anno 2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 19 aprile 2016 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 e della relazione previsionale e programmatica;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 giugno 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento Imposta Unica Comunale, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che le deliberazioni di approvazione delle tariffe, delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, entro il termine ultimo perentorio del 14 ottobre;

Dato atto che le aliquote di cui alla presente proposta di deliberazione sono state recepite nel progetto di Bilancio preventivo 2016/18;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016

Visti gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Baranzate, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 15 dicembre 2005, così come modificato con la Deliberazione del consiglio Comunale n. 11 del 17 aprile 2007;

con votazione espressa per alzata di mano a seguito della quale si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 15, n. 12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (L. Caracappa) e n. 2 astenuti (F.S. Cesaratto e v. Nicolini)

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2016, le aliquote relative all'Imposta Municipale Unica (IMU) come indicate nel prospetto "allegato A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di inviare il presente atto entro il termine ultimo perentorio del 14 ottobre, ai sensi dell'art.13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'articolo 1 comma 10 lettera "e" della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.

Successivamente il Consiglio, stante l'urgenza, con separata votazione a seguito della quale si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 15, n. 12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (L. Caracappa) e n. 2 astenuti (F.S. Cesaratto e v. Nicolini)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs. N. 267/2000.

Allegato A

ALIQUOTE ANNO 2016 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Gruppo o categoria catastale	Aliquota	Note
Abitazioni principali	<p>Esclusione dalla tassa per le categorie A2 – A3 – A4 - A5 - A6 – A7</p> <p>4 per mille per le categorie A1 – A8 - A9</p>	<p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente fin dalla data della domanda di variazione anagrafica della residenza. Sono considerate abitazioni principali anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di uso- frutto, da anziani o disabili aventi la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; • l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o uso-frutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'esclusione dell'imposta è estesa, oltre che alla abitazione principale e pertinenze, ma anche alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate di lusso (che in Italia risulterebbero classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9) per le quali si continua ad applicare la misura del 4 per mille e la detrazione di 200 Euro. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, restando ininfluenza la quota di possesso nel territorio • l'ex casa coniugale assegnata a titolo di diritto d'abitazione con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016

		<ul style="list-style-type: none"> • il fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 • l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze Armate ed alle Forze di Polizia, ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica • le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali esclusivamente le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte, e simili), purchè non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categorie catastali
<p>Abitazioni in comodato a parenti</p>	<p>9,4 per mille</p>	<p>Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore / figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodante deve risiedere nello stesso Comune • il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A1 – A8 – A9 • il comodato deve essere registrato <p>Il beneficio si applica anche nel caso il cui comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a sua abitazione principale, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie A1, A8, A9;</p> <p>Nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alle pertinenze, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la casa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura</p>

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016

		massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 1/BF del 17 febbraio 2016). Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2017.
Tutti gli altri gruppi o categorie catastali	9,4 per mille	Gruppo A – B – C - D
Terreni agricoli	Esclusione	posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera "c" e "d" Legge 208/2015
	10,6 per mille	Il valore è costituito da quello ottenuto moltiplicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3 comma 51 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2 per mille	
Aree fabbricabili	9,4 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	Esclusione	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , compresi i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede ad interventi di recupero, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere "c", "d", "f" del DPR 6 giugno 2001 n. 380, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Esclusione ai sensi del comma 2 art. 2 D:L. 102/2013.
Abitazioni locate a canone concordato	9,4 per mille con riduzione del 25 per cento	Riduzione del 25% della base imponibile IMU per le unità immobiliari residenziali locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
PEPE ALESSANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA**

Certificato di pubblicazione

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene consegnata oggi al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi come previsto dal combinato disposto dell'art 124 del Dlgs 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Baranzate, addì _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA**

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile come da separata votazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Baranzate, addì _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA**